

STATUTO

**C.T.T. - CENTRO TERAPIE
TIRRENO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE.
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDRAGONE CE VIA DELLE
PADULE 167

Numero REA: CE - 249933

Codice fiscale: 03513790612

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n.27073 alla Raccolta n.13634

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede

E' costituita una Società Cooperativa sociale denominata
"C.T.T. - CENTRO TERAPIE TIRRENO - SOCIETA' COOPERATIVA SO-
CIALE O.N.L.U.S."

La società cooperativa ha sede nel Comune di Mondragone (CE).

La sede legale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo
nell'ambito della Provincia di Caserta, con semplice decisione
dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni
conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese nell'ambito
dello stesso comune; la decisione è aperta invece ai soci se
si tratta di un trasferimento della sede in un comune diverso.

La società cooperativa potrà istituire sedi secondarie, fi-
liali e succursali, anche altrove e sopprimerle con delibe-
razione dell'organo competente per legge.

ARTICOLO 2

Durata

La società cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2070.

ARTICOLO 3

Scopo mutualistico e Oggetto Sociale

La società cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la
propria attività senza fini di speculazione privata.

Essa è retta dai principi di mutualità ai sensi del Codice

Civile e delle leggi in materia, in particolare della disciplina prevista dalla legge 08/11/1991 n.381. La necessità del rispetto dello scopo mutualistico comporta l'osservanza da parte di tutti i soci, di tutte le norme dello statuto. La società cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci e può svolgere la propria attività anche con i terzi nonchè aderire a gruppi cooperativi paritetici ed operare in linea generale, per ampliare gli spazi occupazionali nelle attività di utilità sociale e per migliorare i servizi civili e pubblici, la cura e la tutela della salute, la salvaguardia dell'ambiente e del territorio. In particolare la società cooperativa, avvalendosi anche di orientamenti, incentivi e agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti, si propone in conformità ai requisiti e agli interessi dei soci di:

- a) gestire progetti terapeutico-riabilitativi individuali e progetti socio-sanitari personalizzati in favore dei cittadini in condizioni di disabilità e di bisogno sociosanitario concomitante o conseguente a patologie psichiche o fisiche a decorso protratto e potenzialmente ingravecente, o a stati di grave rischio e vulnerabilità per la salute che richiedono progetti individuali caratterizzati dalla necessità di interventi sanitari o sociali;
- b) promuovere prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione, non di meno promuovere percorsi abilitativi e formulare

piani terapeutico riabilitativi personalizzati nelle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative, il tutto mediante coinvolgimento delle famiglie;

c) promuovere l'attiva partecipazione alla vita sociale, favorendo l'inserimento nella compagine sociale, in veste di soci-associati, i destinatari dei servizi stessi;

d) promuovere la formazione e l'aggiornamento dei soci-associati dipendenti per il raggiungimento degli obiettivi sociali, investendo nella formazione, innovazione e ricerca;

e) promuovere la crescita culturale, sociale, economica e sviluppare le competenze di tutti gli attori sociali (i beneficiari destinatari e soci stessi);

f) diffondere, sostenere lo spirito di solidarietà ed il volontariato nelle attività socialmente utili e nei servizi di assistenza, cura e recupero fisico, psichico e sociale delle persone svantaggiate;

g) promuovere, programmare, assumere, esercitare, gestire iniziative, attività e servizi nei campi assistenziali, sanitari e fisioterapici, riabilitativi, educativi, culturali, ricreativi, formativi, scolastici, sociali, con particolare riferimento ai bisogni delle persone colpite da handicap, agli anziani, agli invalidi, ai bambini, agli emarginati;

h) esercitare iniziative, attività e servizi di cui al pre-

cedente punto h) in cliniche, nosocomi, ambulatori, centri, impianti e strutture fissi e mobili e/o a domicilio degli utenti;

i) assumere ed esercitare attività di ricerca, studio, divulgazione, informazione, sensibilizzazione, educazione ed aggiornamento medico-sanitario preventivo e in ogni altro campo di cui al precedente punto h);

l) curare la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale e socio-culturale dei soci e del personale addetto ai servizi ed attività di cui al presente articolo;

m) costruire, ristrutturare, acquistare, prendere in affitto o in leasing, gestire impianti, immobili, strutture, macchinari ed attrezzature varie necessari al corretto ed efficiente svolgimento dei compiti ed attività di cui al presente articolo;

n) il lavoro dei soci in rapporto alla qualità, quantità e tipo di prestazione svolta in relazione allo scopo sociale sarà ricompensato utilizzando il ricavo derivante dell'esercizio della società, previa deduzione dei costi, spese ed accantonamenti vari;

o) l'organizzazione e gestione corsi per la formazione di assistenti materiali, sia scolastici che domiciliari, con appositi progetti e programmi di aggiornamento avvalendosi di consulenti esterni alla cooperativa, previa l'autorizzazione

degli organi regionali e provinciali, e rilasciando ai soci lavoratori destinati a tali mansioni un attestato di qualifica ad efficacia esclusivamente interna alla cooperativa;

p) l'orientamento scolastico e la formazione professionale, rivolte sia a soggetti normodotati che disabili i cui programmi terranno conto delle disabilità specifiche di ogni soggetto;

q) servizi di sostegno educativo e rieducativo, counseling, relazioni d'aiuto, attività integrative, di animazione e di laboratori di psicomotricità, di logopedia, di musicoterapia, ippoterapia, di rilassamento, di arteterapia, di danza e movimento nonché linguistici, teatrali, fotografici, informatici e di cinema;

r) servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico compreso quello per portatori di handicap, con mezzi propri e/o ricevuti da terzi anche affidatari dell'incarico;

- servizio di ogni genere di trasporto per portatori di handicap;

s) l'orientamento scolastico e professionale e la formazione per giovani e adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle esigenze formative ad esso connesse;

t) la realizzazione di iniziative particolari rivolte a giovani ad adulti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, emarginati e a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione, l'inserimento ed il reinserimento sia

nella società che nella realtà produttiva;

u) la formazione professionale e socializzazione per giovani e adulti destinate al primo inserimento lavorativo e reinserimento lavorativo;

v) la gestione e realizzazione di servizi nei settori del giardinaggio, florovivaistico, agricolo in genere, restauro ambientale, ecologia ambientale, educazione ambientale, turismo, agriturismo con annessa ristorazione e catering, servizi di produzione e confezionamento di prodotti dolciari di ogni genere e tipo con annessa commercializzazione, attività agricole di ogni genere e tipo con annessa commercializzazione del prodotto finito, apicoltura e lavorazione del miele con annessa commercializzazione dei relativi prodotti, gestione, manutenzione e custodia di parcheggi e immobili, spiagge, piscine, parchi ed ogni cosa relativa al verde pubblico;

- servizi di confezionamento e decorazioni di oggetti in creta, plastica, porcellana, pasta e stoffe;

z) la gestione anche per conto di enti ed istituzioni pubbliche e private, di comunità di alloggio per persone svantaggiate, centri di riabilitazione neuro-motoria, case protette, per anziani e centri diurni per attività specifiche onde garantire il reinserimento sociale delle persone svantaggiate;

w) servizi di consulenza in genere attraverso proprie attività di segretariato sociale utilizzando, nelle specie, i soci

volontari specialistici nella materia, circa il conseguimento del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'assegno di invalidità e dell'idoneità di accompagnamento e di ogni altro beneficio elargito, ai sensi delle vigenti normative degli enti pubblici e/o dai ministeri preposti; servizi nel settore della protezione Civile.

La società Cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi Albi, Collegi o Ordini.

La società Cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o affini.

La società cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie (non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessari o utili, compresa la prestazione di garanzie personali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e per lo svolgimento dei compiti ed attività di cui sopra, la società può, con deliberazione del consiglio di amministrazione:

-partecipare a gare o licitazioni private, assumere o sottoscrivere convenzioni, contratti di appalto e/o di servizio con

associazioni, enti pubblici e privati;

-affidare sotto forma di convenzioni o contratto di servizio,
alcune attività ad organismi, società e/o professionisti;

-richiedere ed utilizzare provvidenze e finanziamenti, erogati
da istituzioni, enti pubblici o privati, locali, regionali,
nazionali e comunitarie;

-promuovere consorzi e aderirvi nonché collegarsi, nelle forme
più opportune, con altri organismi anche non cooperative, per
svolgere ricerche, studi, promozioni ed ogni altra attività
utile al raggiungimento degli scopi sociali ed all'efficiente
funzionamento dei servizi e delle strutture della società;

-procurarsi e/o utilizzare alle migliori condizioni le inno-
vazioni tecnologiche nonché i materiali e gli altri beni
strumentali necessari all'esercizio della propria attività ed
a tal fine stipulare contratti e convenzioni;

-elaborare ed approvare piani, programmi e progetti esecutivi,
conferire i relativi incarichi professionali e stipulare
convenzioni, contratti e appalti;

-istituire comitati tecnici, nominare un segretario e/o di-
rettore, assumere e licenziare personale, determinare organici
di personale e relativi regolamenti e contratti, stabilire
funzioni, mansioni e retribuzioni;

-predisporre il regolamento tecnico ed amministrativo;

-programmare e stabilire modi, tempi e luoghi d'impiego delle
prestazioni lavorative dovute dai soci e determinarne il

compenso.

ARTICOLO 4

Regole per lo svolgimento dell'attività

mutualistica

Nella costituzione e nelle esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 5

Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c., determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno

diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il regolamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

ARTICOLO 6

Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile nel rispetto della normativa vigente.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone (laureati, diplomati, esperti ed ausiliari) che si trovino nelle condizioni di assicurare alla società prestazioni lavorative qualificate ed improntate all'etica professionale ed alla solidarietà umana per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4, nonché quelli del campo tecnico e amministrativo necessari al buon funzionamento della società, nonché le persone svantaggiate in misura non inferiore al 30% del lavoratori della cooperativa ex art.4 della legge n.381/91.

Possono essere ammessi quali soci gli Enti Pubblici e le società in genere che si propongono scopi affini o compatibili con quelli del presente statuto.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati e chiunque altro abbia interessi contrastanti con quelli della società e della cooperazione in genere.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonome, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

I soci cooperatori non possono aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrenti, né possono prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

La società nel pieno rispetto della normativa vigente, potrà avvalersi dell'opera di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

ARTICOLO 7

Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo, specificando:

a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita,

residenza, cittadinanza, codice fiscale, indicazione della effettiva attività svolta nonché dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa con particolare riferimento ai titoli abilitativi all'esercizio delle attività di cui all'oggetto sociale ove mai obbligatori per legge, inoltre l'indicazione del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione, infine, l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

b) se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede, scopi sociali, numero dei soci, patrimonio sociale e codice fiscale.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa dagli amministratori: tale deliberazione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta

dalla società.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. I soci inoltre, sono obbligati a prestare, a richiesta del consiglio di amministrazione, la propria attività per la realizzazione degli scopi dell'ente. Tale attività darà luogo a compensi nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Il rigetto della domanda deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; essa delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8

Diritto dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi e amministrativi

previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 9

Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati, secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina vincolistica vigente in materia.

ARTICOLO 10

Quote

Il valore nominale di ciascuna quota non può discostarsi dai limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge.

Le quote sono indivisibili.

Nella società nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Le quote eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art. 2549-ter.

ARTICOLO 11

Cessione delle quote dai soci cooperatori

La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata indicando, il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che conceda o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Dentro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ARTICOLO 12

Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ARTICOLO 13

Recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione; c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d) il trasferimento della residenza del socio in un Comune diverso da quello in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e) la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in-

nanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 14

Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- per fallimento del socio;
- nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- per la partecipazione ad imprese che abbiano interesse e svolgano attività contrastanti e concorrenti con quelle della società;

-negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima-
zione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne,
ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-
soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 15

Morte del socio

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli
eredi o i legatari della di lui quota sociale, purché essi
abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da
presentarsi entro sei mesi dalla morte del socio a pena di
decadenza, sia accolta dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi entro un
anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro
che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte
alla società. In difetto di tale designazione si applica
l'art. 2347, 2^ e 3^ comma del codice civile.

ARTICOLO 16

Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'e-

sclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento di più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ARTICOLO 17

Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

In ogni caso il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la

liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 18

Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

-dai conferimenti dei soci cooperatori;

-dai conferimenti dei soci sovventori;

b) dal fondo di riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva ordinaria costituita dalle quote degli avanzi di gestione, della cassa di ammissione e delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

e) dal fondo di riserva straordinaria;

f) dal fondo speciale per attività istruttive, educative, culturali e sociali, formato da una parte degli utili di gestione da stabilirsi per ciascun esercizio dal Consiglio di Amministrazione;

g) dal fondo accantonamenti costituito a copertura di particolari rischi ed in previsione di oneri futuri;

h) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ARTICOLO 19

Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 20

Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

L'ammissione di nuovi soci non comporta la modificazione dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 21

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore a quella prescritta dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) almeno il 20% alla riserva ordinaria;
- e) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, così come previsto dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. L'eventuale rimanenza sarà destinata:
 - il 30% al fondo speciale indicato alla lett. f) dell'art. 18);

-il 40% al fondo accantonamento di cui alla lett. g) dell'art.

18;

-il 30% al fondo di riserva straordinaria.

ARTICOLO 22

Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

ARTICOLO 23

Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, nel qual caso sarà disciplinata dalla normativa prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori

qualificati.

Nel caso di emissione gli strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo

ARTICOLO 24

DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA

Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

ARTICOLO 25

Convocazione

L'assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quanto sono presenti in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati, con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali devono essere dato atto nei relativi verbali:

-sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

ARTICOLO 26

Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci,

previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

ARTICOLO 27

Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, e conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ARTICOLO 28

Rappresentanza in assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri

soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti della subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini che collaborano all'impresa ancorché soci.

ARTICOLO 29

AMMINISTRAZIONE

Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata solo da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre a un massimo di cinque, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, con le dovute proporzioni a favore delle persone svantaggiate.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, o per il periodo di tempo stabilito all'assemblea all'atto della nomina. In quest'ultimo caso essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione, ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore a un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea di provvedere alla nomina integrativa.

ARTICOLO 30

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quanto a ciò non provvede l'assemblea, può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti, ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta iscritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza delle maggioranze dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, i soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentita al Presidente della riunione di accertare l'indennità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nel rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ARTICOLO 31

Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.. Nel caso di amministratori che non costituiscono il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori.

ARTICOLO 32

Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, il consiglio di amministrazione o gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi

previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale, l'apertura di succursali su tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 33

Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dell'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato o altrimenti di un membro

designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ARTICOLO 34

Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominato.

ARTICOLO 35

Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, delle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ARTICOLO 36

Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 37

Collegio Sindacale

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge, nonché quanto la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

ARTICOLO 38

Funzioni

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previsto dall'art. 2403 c.c., è composto di tre membri effettivi, soci o non soci, devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Il collegio sindacale dura in carica tre esercizi sociali e comunque decade al momento dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale decorrente dalla sua nomina.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effetti spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del

capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alle responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischi) del capitale sociale.

ARTICOLO 39

Controllo contabile

Qualora sia nominato e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile e di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norme di legge.

ARTICOLO 40

Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 41

Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità del presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c..

ARTICOLO 42

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra

i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, ove ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente; in mancanza di designazione entro detto termine, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 45 giorni dalla nomina con lodo irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazione dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibere dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7.

La modifica del contenuto della presente clausola compromis-

soria devono essere approvate con decisione dei soci con la
maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

ARTICOLO 43

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme
del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice
Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le
leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed
integrazioni.

FIRMATO BURRELLI GIOVANNI RAFFAELE

FIRMATO NOTAIO LUIGI SORGENTI DEGLI UBERTI. SIGILLO

La presente copia e' conforme al suo originale cartaceo pre-
sente ai miei atti ex art. 23 d.lgs 82/2005

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA A MEZZO M.U.I.